

Penale Sent. Sez. 3 Num. 33547 Anno 2026
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
Data Udienza: 09/06/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Cerato Andrea, nato a Bussolengo il 09/08/1984;
Naïke Sartor, nata a Verona il 26/12/1985;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona del 19/03/2026;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo che il provvedimento sia annullato con rinvio;
udito il difensore, avv. Michele Massella.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 marzo 2026, il Tribunale di Verona ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale di Verona del 4 febbraio 2026, che aveva rigettato l'istanza di dissequestro parziale, proposta per la riduzione dell'oggetto

del sequestro preventivo disposto in relazione al reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 sul rilievo che lo stesso fosse eccessivo e sproporzionato rispetto al debito tributario contestato.

Nello specifico, il GIP aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della quota totalitaria di partecipazione alla Green House s.r.l. ceduta dal Cerato alla Sartor con atto del 4 marzo 2024, nonché, per il caso in cui tale sequestro non fosse possibile in tutto o in parte, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme di denaro, di beni mobili e/o immobili, di quote di società e di qualsiasi altro bene, anche di lecita provenienza, nella titolarità o nella disponibilità di Andrea Cerato, fino a concorrenza del valore di € 1.313.534,90.

Con il medesimo decreto, il GIP aveva disposto altresì il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di cui agli artt. 240-*bis* cod. pen. e 12-*ter* del d.lgs. n.74 del 2000, di beni intestati a Naike Sartor, quali immobili, terreni, autovetture, analiticamente indicati.

2. Avverso l'ordinanza gli imputati, tramite comune difensore e con unico atto, hanno proposto ricorsi per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 11 del d.lgs. n.74 del 2000, 125 e 321 cod. proc. pen., in relazione all'omessa motivazione circa la sussistenza del *fumus commissi delicti*, quanto all'elemento soggettivo del reato. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, al momento della cessione delle quote societarie non era stato notificato al Cerato alcun avviso di accertamento ma una mera richiesta di informazioni (ottobre 2022), a cui non aveva fatto seguito alcuna ulteriore iniziativa dell'Agenzia delle Entrate, sino alla notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta nel luglio 2025; con la conseguenza che, al momento dell'operazione asseritamente simulata, difettava in capo all'indagato la rappresentazione attuale e concreta di un debito tributario certo, liquido ed esigibile.

2.2. Con un secondo motivo, si denunciano vizi della motivazione e di violazione degli artt. 11 e 12-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 275 cod. proc. pen., con riferimento all'eccessività della misura. In particolare, il provvedimento impugnato difetterebbe di adeguata motivazione in ordine alla proporzionalità e adeguatezza del sequestro rispetto ad un valore dei beni vincolati destinati a garanzia del debito tributario notevolmente superiore all'imposta che si assume evasa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1. Quanto alla prima doglianza dei ricorrenti, va premesso che, in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi nel giudizio cautelare di appello, è preclusa la deduzione di questioni nuove, non proposte con l'istanza di revoca della misura e non esaminate in sede di appello, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l'applicazione. Dunque, la sussistenza del *fumus* del reato non può essere contestata per la prima volta con il ricorso per cassazione (*ex plurimis*, Sez. 4, n. 576 del 18/12/2024, dep. 08/01/2025, Rv. 287322; Sez. 2, n. 6597 del 11/01/2024, Rv. 285931 Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Rv. 285335; Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Rv. 284419).

Tale principio si attaglia pienamente al caso di specie, in cui le affermazioni contenute nell'ordinanza del GIP di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro relativamente alla sussistenza del *fumus* non sono state oggetto di contestazione in sede di appello cautelare. Le parti si sono infatti limitate a contestare davanti al Tribunale i passaggi motivazionali relativi al valore del terreno oggetto della proposta di riduzione avanzata della difesa, contestando la statuizione del giudice secondo cui lo stesso non poteva essere preso in considerazione, essendo stato determinato da una consulenza d'ufficio risalente nel tempo. L'oggetto del giudizio di appello è, dunque, limitato ai profili relativi al valore del compendio sequestrato, con conseguente preclusione della deduzione di ogni diversa questione nel giudizio di cassazione.

Ne deriva l'inammissibilità del primo motivo di censura, in quanto sostanzialmente incentrato su un preteso vizio genetico del decreto di sequestro relativo alla sussistenza di indizi di reato, del tutto estraneo al devoluto.

1.2. La seconda censura dei ricorrenti – secondo cui il valore dei beni sottoposti al sequestro era sproporzionato rispetto al debito tributario – è inammissibile.

Dalla lettura del provvedimento del GIP del 4 febbraio 2026, emerge che la contestazione in punto di proporzionalità del sequestro aveva per oggetto il valore della quota totalitaria delle partecipazioni alla Green House s.r.l., ritenuto pari ad euro 4.000.051.098,82. La difesa sosteneva che fosse sproporzionato mantenere in sequestro tale intera quota di partecipazione, chiedendo di limitare il sequestro al terreno edificabile, del valore di mercato di euro 2.730.000,00, ossia di un valore equivalente al doppio dell'importo suppostamente dovuto alla pubblica amministrazione. Il giudice osserva in contrario, sul punto, che il valore delle quote di una società non corrisponde al valore di beni di cui la società è proprietaria, perché si determina alla luce dei dati contabili della società stessa; osserva inoltre

che i valori degli immobili riportati nell'istanza difensiva sono tratti da una consulenza tecnica d'ufficio redatta nell'ambito di un procedimento di esecuzione civile nei confronti della Degli Ulivi s.r.l. nel 2016, quindi 10 anni prima dell'esecuzione del sequestro; con la conseguenza che tali valori non possono essere tenuti in alcun modo in considerazione, trattandosi di stime non attuali oltre che riferiti ad immobili e non a quote societarie.

Tali affermazioni del GIP, che appaiono adeguatamente motivate, perché ancorate a dati logicamente rilevanti, sono state fatte proprie dal Tribunale e non sono comunque contestabili in sede di ricorso per cassazione, non vertendosi in un caso di omessa motivazione.

Deve infatti ricordarsi che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, in cui rientrano, per costante giurisprudenza, la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, in quanto derivanti dall'inosservanza di precise norme processuali, nonché quei vizi della motivazione così radicali da rendere il percorso argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, di conseguenza, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Pertanto, non può essere denunciata l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può contestarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (*ex plurimis*, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01; Sez. 3, n. 8028 del 28/01/2026, non mass.; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 - 01, Rv. 285608 - 01).

Nel caso in esame, la prospettazione difensiva si risolve, invece, in un tentativo di ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio al fine di determinare un valore diverso del terreno di cui sopra, per di più sulla base di mere affermazioni, che non tengono conto né del passare del tempo né della radicale diversità che vi è fra il valore di un bene in sé e il valore della quota di una società che sia proprietaria di tale bene.

Più in generale, quanto alla determinazione dell'ammontare del sequestro – necessariamente provvisoria e basata su una valutazione meramente indiziaria in sede cautelare – deve osservarsi come i ricorrenti sostanzialmente non contestino il criterio correttamente utilizzato dal GIP e dal Tribunale, secondo cui, in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, il profitto suscettibile di sequestro preventivo funzionale alla confisca deve essere individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia dei crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria per le imposte evase, da quantificare secondo i criteri della riscossione coattiva dei tributi, sicché, nel caso in cui il vincolo ablativo abbia ad oggetto beni

immobili, viene in rilievo il disposto dell'art. 77, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prevede quale tetto massimo il doppio dell'importo del debito tributario complessivo. È dunque conforme al principio di proporzionalità il sequestro preventivo a fini di confisca dell'intero valore dell'immobile, pur se eccedente l'entità della pretesa tributaria, se inferiore al limite massimo pari al doppio del complessivo debito erariale (*ex multis*, Sez. 3, n. 2439 del 18/11/2025, dep. 22/01/2026, Rv. 289220; Sez. 3, n. 28725 del 14/06/2024, Rv. 286833).

Eventuali contestazioni difensive sul punto sarebbero comunque precluse – in forza di quanto sopra osservato rispetto ai limiti del devoluto – dall'oggetto del giudizio di appello, che è limitato alla determinazione del valore degli immobili e privo di riferimenti critici all'entità del profitto del reato.

2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/06/2026.

Il Consigliere estensore
Alessandro Maria Andronio

Il Presidente
Gastone Andreazza